

SENTENZA N.  
N.4274/03 R.G.

Cont. 8337/08  
Reg. 6672/08

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE 4a CIVILE**  
**GIUDICE UNICO**

Dott. Marco MANUNTA  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale  
sopra riportato, promossa

DA

[REDACTED] - MILANO, p.i.  
[REDACTED] col proc. dom. avv. R. Giustiniani, p.za  
Belgioioso 2, Milano, per procura come in atti,

**ATTORE-RICORRENTE**

[REDACTED] CONTRO

[REDACTED]  
[REDACTED], col proc. dom. avv. M. Carmen De Cesare,  
c.so Sempione 50, Milano, per procura come in atti,

**CONVENUTA-RESISTENTE**

OGGETTO: manutenzione nel possesso.

**CONCLUSIONI**

Come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

*Al*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato il Condominio ricorrente, quale possessore dello stabile di [REDACTED] chiedeva la tutela rispetto alla turbativa posta in essere [REDACTED] turbativa consistente nell'immissione di rumori superiori alla soglia della normale tollerabilità. In particolare, il ricorrente chiedeva l'emissione di provvedimento che intimasse alla resistente l'immediato compimento delle modifiche strutturali necessarie all'eliminazione delle immissioni.

La resistente si costituiva eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza della controparte dall'azione possessoria per il decorso dell'anno dalla presunta turbativa e l'inammissibilità del ricorso per la mancata formulazione della domanda di merito da proporre nel giudizio di cognizione ordinaria; nel merito, eccepeva l'infondatezza di alcune delle avverse allegazioni, che comunque necessitavano di accertamento a mezzo di c.t.u. fonometrica.

Il G.D. disponeva la c.t.u. fonometrica e, dopo il deposito della relazione, invitava il c.t.u. a fornire chiarimenti scritti, sottoponendo al consulente medesimo ulteriore quesito in ordine all'esecuzione di opere di insonorizzazione e alle emissioni ed immissioni rumorose riconducibili ai gruppi di continuità ed agli impianti di trattamento dell'aria.

All'udienza dell'11.2.04, dato atto che i gruppi di continuità non potevano essere disattivati senza pericolo di vita per i pazienti dell'Ospedale, il G.D. revocava la precedente ordinanza relativamente agli

accertamenti che comportavano la suddetta disattivazione. All'esito il G.D. invitava il c.t.u. a fornire chiarimenti scritti in ordine alle osservazioni alla relazione formulate dalle parti.

Con ordinanza del 24.3.05 il G.D. rigettava il ricorso e disponeva il mutamento del rito, fissando udienza ai sensi dell'art.183 c.p.c..

Dopo il deposito di memorie anche istruttorie, con ordinanza riservata del 9.6.06 il G.I., ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva, quindi, la causa stessa in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di decadenza dall'azione sollevata dalla convenuta: trattandosi di immissioni di rumori, avvertiti soggettivamente dai singoli condomini e con diversa intensità rispetto alle differenti zone dello stabile condominiale e rispetto ai vari momenti della giornata, deve ritenersi che la turbativa si sia manifestata al Condominio (quale centro di imputazione di interessi e, quindi, non identificabile con i singoli condomini) in seguito agli accertamenti fonometrici stragiudiziali eseguiti per iniziativa del ricorrente medesimo. Gli accertamenti di cui sopra risalgono al settembre del 2002, mentre il ricorso è stato proposto nel gennaio 2003, quindi, ampiamente entro l'anno. Deve, poi, osservarsi che l'incremento delle immissioni rumorose è pacificamente ascrivibile alla installazione di ulteriori macchinari da parte [REDACTED] macchinari di cui non si conosceva e non si conosce l'esatta data di entrata in funzione.



La decadenza può, quindi, essere configurata solo rispetto al disturbo creato dal movimento delle ambulanze, rilevato chiaramente dal c.t.u., ma che certamente esiste da quando esiste in luogo [redacted] e, quindi, ben oltre l'anno precedente la proposizione del ricorso.

Nel merito, la tutela possessoria invocata, rispetto alle ulteriori turbative, non può essere accolta.

Come è già stato rilevato in sede interdittale, nonostante il consulente abbia più volte ripetuto che "il disturbo proveniente dall'ospedale resistente è continuo, sia diurno che notturno" e che "il forte rumore generato dalle attrezzature ospedaliere in funzione era chiaramente udibile e soggettivamente non sopportabile, in particolare dall'appartamento [redacted] al piano quarto" (relazione 16.9.03, pagg.33 e 21), le ripetute rilevazioni eseguite hanno condotto lo stesso c.t.u. a concludere che "il rumore ambientale notturno, attribuibile all'attività della resistente, è da ritenersi accettabile (valutazione secondo i D.P.C.M. 1.3.91, D.P.C.M. 14.11.07 e D.M. 16.3.98), mentre il rumore intrusivo notturno, attribuibile all'attività della resistente, è da ritenersi appena non accettabile solo in un caso ... con eccedenza di soli 3,5 dB(A) sul rumore di 'pseudo' fondo (valutazione secondo il criterio sancito dalla Corte di Cassazione)" (relazione 16.9.03, pag.38).

Il superamento del limite, in misura modesta e per un solo caso, non consente di ritenere superata la soglia della normale tollerabilità, ai sensi dell'art.844 c.c., soprattutto in considerazione della necessità di contemperare le esigenze della proprietà (nella specie,

del Condominio) con quelle [redacted] addirittura preminenti, sia su quelle della proprietà, sia su quelle della "produzione" richiamate nella norma citata.

Si deve evidenziare, da un lato, che la struttura ospedaliera è preesistente allo stabile condominiale e, dall'altro, che nella specie non è stato dedotto in giudizio il pericolo o il danno alla salute, ma è stata soltanto richiesta la tutela della proprietà (art.844 c.c.). Del resto, rispetto ai diritti alla salute individuali dei condomini l'Amministratore condominiale, che ha proposto la presente azione, sarebbe assolutamente privo di legittimazione sostanziale e processuale.

Quanto al rumore provocato dal gruppo elettrogeno a motore diesel, destinato unicamente ad alimentazione elettrica di soccorso in caso di "black out" elettrico generale (relazione c.t.u. 16.9.03, pag.36), già in sede istruttoria sono stati esclusi gli accertamenti fonometrici, atteso che il motore suddetto, proprio per la sua destinazione a situazioni di emergenza, non può ritenersi che contribuisca ad immissioni eccedenti la normale tollerabilità; e ad analoga conclusione, tenendo conto anche della "priorità" della presenza [redacted] in luogo (art.844 c.c.), deve pervenirsi con riferimento all'accensione (una volta al mese e per verifica dell'efficienza) del ripetuto motore.

Va, infine, rilevato che l'impossibilità di procedere a una corretta misurazione (in particolare, individuando il rumore di fondo) è stata determinata dall'impossibilità di sospendere il funzionamento dei gruppi di continuità; sospensione che avrebbe messo in

pericolo la vita dei pazienti sottoposti a interventi chirurgici o a trattamento di rianimazione.

Peraltro, la mancata misurazione del rumore di fondo ha comportato, da parte del c.t.u., l'individuazione di un rumore di "pseudo" fondo, che nella specie conduce a rilevazioni sfavorevoli al resistente per l'impossibilità di depurare il rumore ambientale ed intrusivo, riferibile all'attività [REDACTED] da altri rumori provenienti da terzi (relazione 16.9.03, pag. 21 e relazione 30.9.04, pag.38, ultimo capoverso). Ne segue il rigetto della domanda e la conferma dell'ordinanza 24.3.05.


Considerata la presenza del disturbo (sia pur non eccedente i limiti della normale tollerabilità) e l'oggettiva difficoltà degli accertamenti sopra ricordata, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di giudizio.


PQM

Definitivamente pronunciando, in contraddittorio, rigettata ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:

- 1) Rigetta le domande proposte dal [REDACTED] - Milano.
- 2) Dichiarata integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Milano 19.5.08

Il Giudice  




F.A. 26/6/08  
